



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

- VISTO** l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che assegna agli Uffici Scolastici Regionali la competenza «al reclutamento [...] del personale scolastico»
- VISTO** il T.U. sulla scuola decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
- VISTO** l D.L. 29 ottobre 2019, n.126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 ed in particolare l'articolo 1;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche - integrazioni;
- VISTO** l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, alla quale si rimanda integralmente, che istituisce le GPS valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ed, in particolare, l'articolo 10 per l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto (GI);
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.51 del 03.03.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha disposto che “ *Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente* ”;
- VISTE** le istanze prodotte dal personale interessato per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia valide per l'Ambito territoriale di Chieti;



Ministero dell' Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti

- VISTO** il decreto n.14885 del 9.08.2021 con cui questo Ufficio ha pubblicato le GPS - posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I° e II° grado e personale educativo valide per l'A.S. 2021-2022 per l'Ambito territoriale di Chieti;
- TENUTO CONTO** che questo Ufficio in applicazione dell'art.1 del D.M.n.51 del 03/03/2021 ha ritenuto di dover procedere all'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di quei candidati che avendo conseguito all'estero un titolo di abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno, non hanno ancora conseguito il riconoscimento del titolo in Italia;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n.15734 del 20/08/2021 con il quale è stata disposta la cancellazione dagli elenchi aggiuntivi GPS I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido;
- VISTO** il ricorso R.G.n. 8912/2021 prodotto al TAR per il Lazio con cui il ricorrente Giancarlo Quido ha impugnato, con contestuale istanza cautelare di sospensiva, l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia in quanto in possesso di specializzazione per l'insegnamento del sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;
- VISTA** l'ordinanza n. 5807 /2021 con cui il TAR per il Lazio ha accolto l'istanza cautelare prodotta contestualmente al ricorso R.G. n. 8912/2021, sospendendo l'esecuzione del decreto di esclusione impugnato e per l'effetto dispone che il Ministero, nelle more della definizione del giudizio di merito, provveda al reinserimento “con riserva” dei ricorrenti negli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'A.S.2021/2022 fino alla definizione dei procedimenti di riconoscimento dei titoli di abilitazione dagli stessi conseguiti all'estero;
- CONSIDERATO** che, dunque, la succitata ordinanza accoglie la richiesta cautelare disponendo la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli esiti dei successivi gradi di giudizio;
- RILEVATA** dunque, la necessità di procedere, in esecuzione della succitata ordinanza, all'inclusione con riserva del candidato Quido Giancarlo nella prima fascia aggiuntiva GPS e nelle correlate GI nella classe di concorso ADSS;



Ministero dell' Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti

DISPONE

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il reinserimento “con riserva” negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia per l’Ambito Territoriale di Chieti del docente sottoindicato, nei limiti di quanto disposto dall’ordinanza cautelare TAR per il Lazio n. 5807 /2021:

Nominativo	Data nascita	Classe di concorso
Giancarlo Quido	12/03/1994	ADSS

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n.241/90, la possibilità di attivare eventuali provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE

Maristella Fortunato

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

All’Albo sito;
Alle OO.SS. della provincia di Chieti;
Al sig. Giancarlo Quido;